Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 208 del 30 luglio 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 luglio 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 43

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 6 luglio 1982.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

SOMMARIO

MINISTERO DEI TRASPORTI

LEGGI E DECRETI

DECRETO 6 luglio 1982.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato »;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456, modificata con legge 14 agosto 1974, n. 377;

Vista la relazione n. C.ME.300.116(2) - C.VG.510.197 del 18 giugno 1982 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nella adunanza n. 22 del 29 giugno 1982;

Decreta:

Art. 1.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le basi chilometriche delle tariffe n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono sostituite con quelle riportate nella tabella figurante nell'allegato n. 1 al presente decreto;

2) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 1-*bis* sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 2 al presente decreto;

3) i prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 3 al presente decreto;

4) le basi chilometriche, i diritti fissi e i prezzi della tariffa n. 21 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 4 al presente decreto;

5) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21-*bis* sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 5 al presente decreto;

6) le basi chilometriche ed i diritti fissi delle tariffe n. 22 e n. 23 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 6 al presente decreto;

7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in L. 141.000 e 79.200 rispettivamente per la prima e la seconda classe.

Art. 2.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

I - *Parte II* - TARIFFE:

A) Capo I - Disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe:

1. Art. 61 $ 2 - Tasse minime:

l'importo di L. 8.500 per le spedizioni in piccole partite è elevato a L. 9.300;

gli importi di L. 86.900 e di L. 69.500 per le spedizioni a carro sono elevati, rispettivamente, a L. 95.500 e a L. 76.400.

2. - Art. 65 $ 3 - Treni straordinari:

al primo alinea gli importi della tassa di percorso di L. 3.870 e di L. 19.360 sono elevati, rispettivamente, a L. 4.255 e a L. 21.295;

al secondo alinea l'importo della tassa di L. 302 per carro e per chilometro è elevato a L. 332.

3. Art. 67 $ 1, le tabelle di cui ai punti *a*) e *b*) sono sostituite da quelle riportate, rispettivamente, negli allegati n. 7 e n. 8 al presente decreto.

B) Capo II - Art. 71:

1. - $ 2: gli importi di L. 411 e L. 266 relativi all'utilizzazione dei bagagliai sono elevati, rispettivamente, a L. 452 e a L. 292.

2. - $ 4:

la tabella dei prezzi delle autovetture accompagnate è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 9 al presente decreto;

il prezzo di L. 36.300 figurante all'ultimo alinea è elevato a L. 39.900.

C) Capo III - Art. 72 - Tariffe per treni speciali:

1. - $ 1: il deposito di L. 363.000 per la richiesta del treno speciale è elevato a L. 399.300.

2. - $ 2: gli importi della tariffa del treno speciale di L. 6.050 e del relativo prezzo minimo di lire 363.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 6.650 e a L. 399.300, la tassa di L. 302 per carro e per chilometro è elevata a L. 332.

D) Capo IV - Tariffe ordinarie: Tariffa n. 1 - Titolo III - Prezzi:

la tabella di cui alla serie *A* - Spedizioni di colli espressi — è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 10 al presente decreto;

la tabella di cui alla serie *B* - Spedizioni di messaggerie - è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 11 al presente decreto.

E) Capo V - Tariffe speciali:

1. - Tariffa speciale n. 104: la tabella di cui al titolo III - Prezzi, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 12 al presente decreto.

2. - Tariffa speciale n. 105:

Serie A - Titolo III - Prezzi:

la tabella dei prezzi relativi alle spedizioni effettuate con carri ad un piano e a due assi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 13 al presente decreto;

la tabella dei prezzi relativi alle spedizioni effettuate con carri ad un piano e a più di due assi od a carrelli è sostituita con quella riportata nell'allegato n. 14 al presente decreto;

Serie B - Titolo III - Prezzi: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 15 al presente decreto;

Serie C - Titolo IV - Condizione particolare 1ª, comma *b*): la tassa di L. 302 per carro e per chilometro è elevata a L. 332.

3. - Tariffa speciale n. 106, Titolo III - Prezzi: l'importo della tassa sul valore per ogni cento chilometri indivisibili e per ogni mille lire indivisibili di L. 13,90 e di L. 3,60 con il minimo di L. 1.810 per spedizione sono elevati, rispettivamente, a L. 15,29, a L. 3,96 e a L. 1.990.

4. Tariffa speciale n. 107 - Titolo III - Prezzi: la tabella viene sostituita da quella riportata nell'allegato n. 16 al presente decreto.

5. - Tariffa speciale n. 108, serie *B*:

Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 17 al presente decreto;

Condizione particolare 2ª: la tassa di sorveglianza di L. 2.115 è elevata a L. 2.326;

Condizione particolare 4ª: la tassa di L. 302 per carro e per chilometro viene elevata a L. 332.

6. - Tariffa speciale n. 109:

Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 18 al presente decreto;

Condizione particolare 2ª: la tassa di L. 7.620 per il nolo degli addobbi funebri è elevata a L. 8.380.

7. - Tariffa speciale n. 110, titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 19 al presente decreto.

8. - Tariffa speciale n. 111, titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'Allegato n. 20 al presente decreto.

F) Capo VI - Tariffe eccezionali:

1. - Tariffa eccezionale n. 203: le tabelle di cui alla Serie *A*, *B* e *C* sono sostituite da quelle riportate nell'Allegato n. 21 al presente decreto.

2. - Tariffa eccezionale n. 221:

a) le tabelle di cui alla serie *A*, *B* e *C* sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 22 al presente decreto;

b) Condizione particolare 2ª: la tassa di prenotazione di L. 3.050 è elevata a L. 3.350;

c) Condizione particolare 6ª:

il prezzo di L. 6.100 per gli adulti e di L. 3.000 per i ragazzi è elevato, rispettivamente, a L. 6.700 e a L. 3.300;

la tabella dei supplementi per i posti in poltrona o in cabina è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 23 al presente decreto;

d) Condizione particolare 7ª:

la tassa di L. 4.950 per ogni 25 chilogrammi indivisibili di bagaglio a mano eccedenti il peso di chilogrammi 50, è elevata a L. 5.445;

la tassa di L. 2.500 per capo o di L. 1.850 per ogni 10 chilogrammi indivisibili prevista per gli animali vivi trasportati dai passeggeri, è elevata, rispettivamente, a L. 2.750 o a L. 2.035.

e) Condizione particolare 10ª: il prezzo fisso di L. 20.900 previsto nel testo del primo e del secondo alinea è elevato a L. 22.990.

G) Capo VII - Prezzi:

Titolo *A*) - Spedizioni a bagaglio: la tabella dei prezzi di cui alla Serie 1ª è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 24 al presente decreto;

Titolo *B*) - Spedizioni a carro:

a) punto 1. - Classi dalla *A* alla *I*: le tabelle dei prezzi sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 25 al presente decreto;

b) punto 2. - Classi dalla 601 alla 820: le tabelle dei prezzi sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 26 al presente decreto.

II - ALLEGATI:

A) Allegato n. 1: il testo delle tabelle delle tasse accessorie è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 27 al presente decreto.

B) Allegato n. 2:

punto 4.4: la tabella della tassa di utilizzazione è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 28 al presente decreto;

punto 5.1.4: le indennità di L. 2.170 e di L. 4.340 per ogni contenitore e per ogni 24 ore indivisibili sono elevate, rispettivamente, a L. 2.380 e a L. 4.770;

punto 5.1.5: le indennità di L. 21.780 e di L. 43.560 per ogni contenitore sono elevate, rispettivamente, a L. 23.950 e a L. 47.910;

punto 5.1.7: le indennità di L. 600 e di L. 1.200 per ogni contenitore sono elevate, rispettivamente, a L. 660 e a L. 1.320.

C) Allegato n. 2-*ter*:

punto 3.4.2: le tasse di L. 242 per ogni paletta e di L. 363 per ogni paretale mobile sono elevate, rispettivamente, a L. 266 e a L. 399;

punto 3.7.5: le tasse di L. 145 per ogni paletta e di L. 242 per ogni paretale mobile sono elevate, rispettivamente, a L. 159 e a L. 266;

punto 4.6.2: le tasse di L. 145 per ogni paletta, di L. 242 per ogni paretale e di L. 338 per ogni box paletta sono elevate, rispettivamente, a L. 159, a L. 266 e a L. 371;

punto 5.1.3: le tasse di L. 1.028 per ogni paletta e di L. 2.057 per ogni paretale sono elevate, rispettivamente, a L. 1.130 e a L. 2.260.

D) Allegato n. 3: l'importo di L. 36.300 previsto dagli articoli 2 e 7 è elevato a L. 39.900.

E) Allegato n. 6: le tasse e i diritti di ogni genere in esso previsto sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 29 al presente decreto.

F) Allegato n. 7:

1. - Art. 47: la tassa fissa per la ripulitura del carro di L. 36.300 è elevata a L. 39.900.

2. - Art. 135:

1) - punto (2): la tassa di L. 302 per carro e per chilometro è elevata a L. 332;

2) punto (3):

a) comma *a*):

la tassa di sosta prevista per le merci non sostanti sui carri di L. 265 ed il relativo minimo di L. 530 sono elevati, rispettivamente, a L. 291 e a L. 582;

la tassa di sosta per le merci sostanti sui carri prevista in L. 265 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore ed i relativi minimi di L. 19.300 per carro per le prime 24 ore e di L. 28.400 per carro per ogni periodo di 24 ore successive sono elevati, rispettivamente, a L. 291, a L. 21.200 e a L. 31.200;

b) comma c): la tassa di L. 1.210 dovuta per la guardia speciale è elevata a L. 1.330.

G) Allegato n. 9: i corrispettivi di cui alle tariffe nn. 1, 2 e 3, sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 30 al presente decreto.

III - APPENDICE:

A) Punto 1°: la tabella relativa alla tariffa per il servizio di presa e consegna a domicilio delle merci in piccole partite e dei bagagli è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 31 al presente decreto.

B) Punto 2°:

1. - Art. 4: la tabella dei corrispettivi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 32 al presente decreto.

2. - Art. 6: la tassa di sosta del carrello di L. 7.000 e il corrispettivo forfettario di L. 14.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 7.700 e a L. 15.400.

C) Punto 3°: le misure minime di L. 95 per quintale/Km. e di L. 240 per spedizione e massime di L. 925 per quintale/Km. e di L. 2.380 per spedizione, previste al punto 6, sono elevate, rispettivamente, a L. 104, a L. 260, a L. 1.015 e a L. 2.615.

D) Punto 4°: il compenso di L. 290 a collo figurante alla nota (6) è elevato a L. 319.

E) Punto 8°: la tassa di L. 21.780 prevista al comma 4 del titolo I e al comma 3 del titolo II è elevata a L. 23.950.

F) Punto 9°: la tabella delle soprattasse per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati, da contabilizzare sui documenti di trasporto, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 33 al presente decreto.

G) Punto 12°, Allegato: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 34 al presente decreto.

H) Punto 14°, art. 12:

1. - Il deposito per la richiesta dell'autotreno o dell'autocarro previsto al paragrafo 1 nelle misure di L. 11.300 e di L. 5.650 è elevato, rispettivamente, a L. 12.400 e a L. 6.200.

2. - Le tasse di sosta previste al paragrafo 4 nelle misure di L. 2.900, L. 3.850, L. 4.800 e L. 5.800 sono elevate, rispettivamente, a L. 3.190, a L. 4.235, a L. 5.280 e a L. 6.380.

I) Punto 15°, comma 4): il diritto fisso di L. 1.450 e la tassa di L. 7.250 sono elevati, rispettivamente, a L. 1.550 e a L. 7.950.

Art. 3.

Per il traffico svolto in base a tariffe o ad accordi internazionali, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle scadenze rispettivamente previste.

Art. 4.

Il presente decreto, che viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il 1° agosto 1982 e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Da tale data e fino al 31 ottobre 1982 è data facoltà all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di applicare sui prezzi in vigore al 31 luglio 1982 il coefficiente 1,10.

Roma, addì 6 luglio 1982

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1982
Registro n. 2, foglio n. 176

ALLEGATO 1

TARIFFE DAL N. 1 AL N. 6

PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

(CAPO V)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

TARIFFE	Classe	ZONE DI PERCORRENZA		
		da km 1 a 700	da km 701 a 1000	km 1001 ed oltre
Tariffa ordinaria n. 1	1ª	55,78	37,15	9,64
	2ª	30,98	19,08	4,13
Tariffa ridotta n. 2	1ª	47,46	31,59	9,64
	2ª	26,37	16,19	4,13
Tariffa ridotta n. 3	1ª	44,68	29,73	9,64
	2ª	24,80	15,25	4,13
Tariffa ridotta n. 4	1ª	39,06	26,02	9,64
	2ª	21,71	13,37	4,13
Tariffa ridotta n. 5	1ª	33,48	22,29	9,64
	2ª	18,57	11,45	4,13
Tariffa ridotta n. 6	1ª	27,89	18,57	9,64
	2ª	15,49	9,55	4,13

ALLEGATO 2

TARIFFA N. 1-*Bis*

PER BIGLIETTI DI SUPPLEMENTO RAPIDO

Basi chilometriche in lire per viaggiatore valevoli per la formazione dei supplementi per l'utilizzazione dei treni rapidi.

Serie A — SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI SPECIALI

CLASSE	Diritto fisso per ogni supplemento	ZONE DI PERCORRENZA		
		da km 1 a 700	da km 701 a 1000	km 1001 e oltre
1ª	1.650	19,74	13,14	3,43

Serie B — SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

CLASSE	Diritto fisso per ogni supplemento	ZONE DI PERCORRENZA		
		da km 1 a 700	da km 701 a 1000	km 1001 e oltre
1ª	1.650	16,94	11,26	2,94

Serie C — SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI ORDINARI

CLASSE	ZONE DI PERCORRENZA		
	da km 1 a 700	da km 701 a 1000	km 1001 e oltre
1ª	15,64	10,46	2,72
2ª	8,69	5,36	1,18

ALLEGATO 3

TARIFFA N. 15

PER BIGLIETTI TURISTICI DI LIBERA CIRCOLAZIONE
(Per viaggiatori stranieri ed italiani residenti all'estero)
(CAPO XIV)

Prezzi in lire per viaggiatore

VALIDITA'	PREZZI	
	1ª classe	2ª classe
8 giorni	115.300	72.800
15 giorni	139.800	88.100
21 giorni	167.400	103.200
30 giorni	203.700	127.800

Diritto di proroga per ciascun giorno:
- per biglietti validi 15 giorni: L. 9.900 per la prima classe e L. 6.900 per la seconda;
- per biglietti validi 21 giorni: L. 9.000 per la prima classe e L. 6.100 per la seconda;
- per biglietti validi 30 giorni: L. 8.000 per la prima classe e L. 5.000 per la seconda.

Per i ragazzi gli importi suddetti (prezzi e diritto di proroga) sono ridotti della metà.

ALLEGATO 4

TARIFFA N. 21

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARIO
(CAPO X)

Serie A — ABBONAMENTI MENSILI

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 300 km	da 301 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 1000 km	da 1001 a 2000 km	oltre 2000 km
1ª	6.388	639,80	485,46	409,71	246,93	179,59	81,37	53,31	19,65	11,22
2ª	3.630	352,04	265,32	224,49	137,77	91,86	48,47	30,63	15,32	7,66

Serie B — ABBONAMENTI INTERA RETE

Prezzi in lire per viaggiatore e per mese

CLASSE	Categoria S	Categoria O
1ª	387.300	246.900
2ª	246.900	145.700

Serie C — ABBONAMENTI PER SEI GIORNI

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA				
		da 1 a 30 km	da 31 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 120 km	da 121 a 150 km
1ª	2.528	266,57	246,93	224,49	193,62	179,59
2ª	1.452	142,86	137,77	127,55	109,70	91,86

ALLEGATO 5

TARIFFA N. 21-*Bis*

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI

Basi chilometriche in lire per viaggiatore valevoli per la formazione dei prezzi per gli abbonamenti ai supplementi per treni rapidi

Serie A — ABBONAMENTI MENSILI

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 300 km	da 301 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 1000 km	da 1001 a 2000 km	oltre 2000 km
1ª	2.129	213,27	161,82	136,57	82,32	59,85	27,12	17,76	6,54	3,75
2ª	1.331	129,07	97,29	82,32	50,50	33,69	17,76	11,22	5,63	2,82

Serie B — ABBONAMENTI PER SEI GIORNI

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA				
		da 1 a 30 km	da 31 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 120 km	da 121 a 150 km
1ª	931	88,84	82,32	74,83	64,52	59,85
2ª	532	52,39	50,50	46,76	40,22	33,69

ALLEGATO 6

TARIFFA N. 22

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO RIDOTTO

(CAPO XI)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA			
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 350 km
1ª	3.327	293,94	228,61	163,30	105,51
2ª	1.815	162,16	125,62	91,36	59,37

TARIFFA N. 23

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SETTIMANALE O FESTIVO PER IMPIEGATI, OPERAI E BRACCIANTI

(CAPO XIII)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	ABBONAMENTI SETTIMANALI			ABBONAMENTI FESTIVI	
	Diritto fisso	Base chilometrica		Diritto fisso	Base chilometrica
		Validità 6 giorni	Validità 5 giorni		
1ª	1.064	66,68	55,45	798	100,01
2ª	484	31,18	25,98	363	46,77

ALLEGATO 7

SUPERFICIE UTILE DI CARICO	Soprattassa	Soprattassa minima
1. — Inferiore a 19 mq.	10%	L. 22.500
2. — Pari o superiore a 19 mq. e inferiore a 22 mq.	12%	» 45.100
3. — Pari o superiore a 22 mq. e fino a 27 mq.	24%	» 70.400
4. — Superiore a 27 mq:		
a) a 2 assi	30%	» 98.200
b) a carrelli	45%	» 140.800

ALLEGATO 8

PERCORRENZE km	Tipo di carro				
	a 2 assi	a 4 assi	a 6 assi	a 8 assi	a più di 8 assi
	Soprattassa in lire				
1 — 100	29.280	58.560	87.840	117.120	La misura della soprattassa è stabilita di volta in volta dall'Amministrazione
101 — 200	36.600	73.200	109.800	146.400	
201 — 300	43.920	87.840	131.760	175.680	
301 — 400	51.240	102.480	153.720	204.960	
401 — 500	58.560	117.120	175.680	234.240	
501 — 600	65.880	131.760	197.640	263.520	
601 — 700	73.200	146.400	219.600	292.800	
701 — 800	80.520	161.040	241.560	322.080	
801 — 900	87.840	175.680	263.520	351.360	
901 — 1000	95.160	190.320	285.480	380.640	
Per ogni 100 km. indivisibili in più oltre i primi 1000 km	7.320	14.640	21.960	29.280	

ALLEGATO 9

AUTOVETTURA	Basi chilometriche			
	Per un solo percorso		Per più percorsi	
	Zone di percorrenza			
	da 1 a 700 km	oltre 700 km	da 1 a 700 km	oltre 700 km
1) Di lunghezza inferiore a m. 3,81	90,44	67,81	81,38	61,02
2) Di lunghezza da m. 3,81 a m. 4,42	108,53	81,38	97,66	73,24
3) Di lunghezza oltre m. 4,42	162,80	122,08	146,50	109,86

ALLEGATO 10

PESO IN KG	Zone di percorrenza							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	da 1 a 200 km	da 201 a 400 km	da 401 a 600 km	da 601 a 800 km	da 801 a 1000 km	da 1001 a 1200 km	da 1201 a 1400 km	Oltre 1400 km
	Prezzi in lire							
1 — 25	10.410	11.451	12.492	13.533	14.574	15.615	16.656	17.697
26 — 50	13.020	14.322	15.624	16.926	18.228	19.530	20.832	22.134
51 — 75	15.630	17.193	18.756	20.319	21.882	23.445	25.008	26.571
76 — 100	18.240	20.064	21.888	23.712	25.536	27.360	29.184	31.008

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg sopraindicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Per ogni 25 kg o frazione	2.610	2.871	3.132	3.393	3.654	3.915	4.176	4.437

ALLEGATO 11

PESO IN KG	ZONE DI PERCORRENZA							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	da 1 a 200 km	da 201 a 400 km	da 401 a 600 km	da 601 a 800 km	da 801 a 1000 km	da 1001 a 1200 km	da 1201 a 1400 km	Oltre 1400 km
	Prezzi in lire							
1 — 50	9.300	10.230	11.160	12.090	13.020	13.950	14.880	15.810
51 — 100	13.020	14.322	15.624	16.926	18.228	19.530	20.832	22.134
101 — 150	16.740	18.414	20.088	21.762	23.436	25.110	26.784	28.458
151 — 200	20.460	22.506	24.552	26.593	28.644	30.690	32.736	34.782

Per le spedizioni di peso oltre 200 kg e fino a 1000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 200 kg sopraindicati:

Per ogni 50 kg o frazione	3.720	4.092	4.464	4.836	5.208	5.580	5.952	6.324
951 — 1000	79.980	87.978	95.976	103.974	111.972	119.970	127.968	135.966

Por le spedizioni di peso oltre 1000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 1000 kg sopraindicati:

Per ogni 100 kg o frazione	7.440	8.184	8.928	9.672	10.416	11.160	11.904	12.648

ALLEGATO 12

SPEDIZIONI	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	da 1 a 10 km	da 11 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 Km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione											
Serie A — Equini e Bovini (Cavalli, muli, asini, buoi, bufali e tori)												
Fino a 10 capi	—	239,60	226,59	214,61	202,63	190,65	178,68	166,69	154,72	142,73	130,76	118,77
	53.903	75.467	98.126	119.587	139.850	158.915	176.783	193.452	208.924	223.197	236.273	—
Per ogni capo in più dei 10 caricato nel o stesso carro (fino al 20°)	—	14,20	13,59	12,81	12,16	11,44	10,71	10,00	9,27	8,56	7,84	7,11
	3.233	4.511	5.870	7.156	8.372	9.516	10.587	11.587	12.514	13.370	14.154	—
Per ogni capo in più dei 20 caricato nello stesso carro	—	4,60	4,53	4,28	4,04	3,82	3,55	3,32	3,08	2,86	2,60	2,35
	1.078	1.492	1.945	2.377	2.777	3.139	3.514	3.846	4.154	4.440	4.700	—
Serie B — Suini (Porci e lattonzoli)												
Fino a 35 capi	—	239,60	226,59	214,61	202,63	190,65	178,68	166,69	154,72	142,73	130,76	118,77
	53.903	75.467	98.126	119.587	139.850	158.915	176.783	193.452	208.924	223.197	236.273	—
Per ogni capo in più dei 35 caricato nello stesso carro	—	4,00	3,88	3,66	3,46	3,27	3,08	2,83	2,62	2,44	2,26	2,03
	930	1.290	1.678	2.044	2.390	2.717	3.025	3.308	3.570	3.814	4.040	—
Serie C — Ovini (Montoni, pecore, agnelli, caproni, capre e capretti)												
Fino a 70 capi	—	239,60	226,59	214,61	202,63	190,65	178,68	166,69	154,72	142,73	130,76	118,77
	53.903	75.467	98.126	119.587	139.850	158.915	176.783	193.452	208.924	223.197	236.273	—
Per ogni capo in più dei 70 caricato nello stesso carro	—	2,00	1,93	1,83	1,73	1,63	1,52	1,41	1,30	1,22	1,12	1,01
	461	641	834	1.017	1.190	1.353	1.505	1.646	1.776	1.898	2.010	—

ALLEGATO 13

SPEDIZIONI	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	da 1 a 10 km	da 11 a 50 km	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione												
Fino a 10 tonn.	—	429,65	405,40	368,76	368,76	368,76	368,76	368,76	368,76	368,76	348,69	279,01	139,60
	78.166	95.352	115.622	152.498	189.374	226.250	263.126	300.002	336.878	373.754	408.623	436.524	—
Per ogni tonn. in più oltre le prime 10	—	34,40	32,42	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	27,90	22,32	11,16
	6.252	7.628	9.249	12.199	15.149	18.099	21.049	23.999	26.949	29.899	32.689	34.921	—

N.B. — I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

ALLEGATO 14

Spedizioni	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	da 1 a 10 km	da 11 a 50 km	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione												
Fino a 15 tonn.	—	644,45	608,12	553,14	553,14	553,14	553,14	553,14	553,14	553,14	523,04	418,50	209,39
	117.248	143.026	173.432	228.746	284.060	339.374	394.688	450.002	505.316	560.630	612.934	654.784	—
Per ogni tonn. in più oltre le prime 15	—	34,40	32,42	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	27,90	22,32	11,16
	6.252	7.628	9.249	12.199	15.149	18.099	21.049	23.999	26.949	29.899	32.689	34.921	—

N.B. — I prezzi indicati superioramente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

ALLEGATO 15

Spedizioni	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	da 1 a 10 km	da 11 a 50 km	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione												
Fino a 10 tonn.	—	768,65	725,58	659,57	659,57	659,57	659,57	659,57	659,57	659,57	623,90	499,19	249,59
	139.754	170.500	206.779	272.736	338.693	404.650	470.607	536.564	602.521	668.478	730.868	780.787	—
Per ogni tonn. in più oltre le prime 10	—	69,20	65,24	59,35	59,35	59,35	59,35	59,35	59,35	59,35	56,19	44,92	22,45
	12.577	15.345	18.607	24.542	30.477	36.412	42.347	48.282	54.217	60.152	65.771	70.263	—

N.B. — I prezzi indicati superioramente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

ALLEGATO 16

TIPO	PREZZI PER CHILOGRAMMO INDIVISIBILE E PER QUALSIASI DISTANZA		
	A) Spedizioni ordinarie		B) Spedizioni in abbonamento
	Prezzo	Minimo per spedizione	Prezzo
	1	2	3
a) Giornali propriamente detti (titolo I, punto 1 *a*) . . . . L.	25,52	300	9,51
b) Riviste e rassegne informative a periodicità almeno semestrale (titolo I, punto 1 *b*) . . . . »	44,55	460	26,23 (*)
c) Dispense (titolo I, punto 1 *c*) . . . . »	62,15	620	29,48
d) Collane economiche di opere monografiche a periodicità costante ecc. (titolo I, punto 1 *d*) . . . . »	103,73	1.110	44,60
e) Pubblicazioni con disco, ecc. (titolo I, punto 1 *e*) . . . . »	140,47	1.410	69,41

(*) In via provvisoria si applica il prezzo di L. 12,77 alle sole pubblicazioni con periodicità non superiore al mese.

ALLEGATO 17

PESO MINIMO		Prezzo per tonnellata e per chilometro
Per carri a 2 assi	Per carri a più di 2 assi od a carrelli	
Kg 500	—	L. 551
» 2.500	—	» 292
» 5.000	—	» 212
» 10.000	Kg 15.000	» 161

ALLEGATO 18

NOMENCLATURA		Prezzo per km Lire
A) — Feretri		
1. — Feretri (casse mortuarie contenenti cadaveri, anche esumati, od ossa e parti di cadaveri)	Per feretro	305
Per il trasporto di più feretri collocati in un sol carro, i prezzi sono computati integralmente per il primo feretro e con la riduzione del 50% per gli altri.		
2. — Feretri sopra veicoli mortuari o particolari	Per veicolo	465
B) — Resti umani		
Ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore o urne incassate	Per ogni anfora o urna	59,84
Le ceneri mortuarie, le ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore od urne incassate, fruiscono del prezzo di L. **59,84** *per ogni anfora o urna quando la cassa non si presenti a forma di feretro e per il trasporto non sia richiesto dal mittente l'uso di un carro. Verificandosi l'una o l'altra di queste condizioni, i trasporti vengono considerati e tassati come feretri.*		

ALLEGATO 19

G. C. CATEGORIA	Serie	Zone di percorrenza					
		I	II	III	IV	V	VI
		fino a 200 km	da 201 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1 1000 km
		Prezzi in lire					
20	A	—	467,32	453,92	444,96	335,52	163,20
		149.366	383.026	428.418	472.914	508.466	—
	B	—	233,66	226,96	222,48	177,76	81,60
		74.683	191.513	214.209	236.457	254.233	—
30	A	—	567,44	551,20	540,28	431,70	198,18
		181.372	465.092	520.212	574.240	617.410	—
	B	—	283,72	275,60	270,14	215,85	99,09
		90.686	232.546	260.106	287.120	308.705	—
40	A	—	667,62	648,44	635,68	507,88	233,16
		213.380	547.190	612.034	675.602	726.390	—
	B	—	333,81	324,22	317,84	253,94	116,58
		106.690	273.595	306.017	337.801	363.195	—

N.B. — I prezzi indicati superiormente, sia per la serie A che per la Serie B, rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza, quelli indicati inferiormente, il prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona calcolato senza tener conto della distanza tassabile di cui all'art. 61, § 1.

ALLEGATO 20

Lunghezza del rimorchio o semirimorchio	Serie	Zone di percorrenza					
		I	II	III	IV	V	VI
		fino a 200 km	da 201 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1 1000 km
		Prezzi in lire					
Fino a m 9	A	—	567,44	551,20	540,28	431,70	198,18
		181.372	465.092	520.212	574.240	617.410	—
	B	—	283,72	275,60	270,14	215,85	99,09
		90.686	232.546	260.106	287.120	308.705	—
Oltre m 9	A	—	667,62	648,44	635,68	507,88	233,16
		213.380	547.190	612.034	675.602	726.390	—
	B	—	333,81	324,22	317,84	253,94	116,58
		106.690	273.595	306.017	337.801	363.195	—

N.B. — I prezzi indicati superiormente, sia per la serie A che per la Serie B, rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza, quelli indicati inferiormente, il prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona calcolato senza tener conto della distanza tassabile di cui all'art. 61, § 1.

ALLEGATO 21

Serie A. — AUTOVETTURE ANCHE CON RIMORCHIETTO PORTABAGAGLI

	Prezzo per autovettura (in lire)				
	Lunghezza fino a m 3,50	Lunghezza da m 3,51 a m 4,50	Lunghezza da m 4,51 a m 5,50	Supplemento per ogni metro indivisibile oltre i primi metri 5,50	Prezzo supplementare per il rimorchietto
1. — Solo andata	6.710	8.580	9.020	1.320	1.870
2. — Andata e ritorno:					
a) validità 30 giorni	11.000	13.750	14.630	1.980	3.080
b) validità 3 giorni	9.350	11.880	12.760	1.760	2.750

Per ogni autovettura è *consentito* il trasporto gratuito di colli a mano non eccedenti nel complesso il peso di kg. 50 (V. [illegible] particolare 9ª).

Serie B. — ALTRI AUTOVEICOLI (1)

	Prezzi per metro lineare divisibile di dm in dm (1)		
	fino a m 3,50	da m 3,51 a m 7,50	oltre m 7,50
1. — Autocarri, anche con rimorchio, motofurgoni, motocarri, rimorchi, adibiti al trasporto delle cose, *carichi o vuoti* . . . L.	1.760	2.640	3.080

Note: *a*) I prezzi suddetti comprendono anche il trasporto gratuito di due autisti.
b) I prezzi suindicati si applicano nella misura ridotta del 20% all'automezzo che abbia effettuato un precedente trasporto [illegible] od a carico entro il termine massimo di 20 giorni.
La riduzione si applica sul prezzo del viaggio di ritorno previa consegna della ricevuta del Ci 262 speciale relativa al trasporto precedente.

	Prezzi per metro lineare divisibile di dm in dm (1)	
	fino a m 10	oltre m 10
2. — Autopullman, anche con rimorchio . . . L.	2.750	3.080

(1) Ai fini del calcolo del prezzo di trasporto le frazioni di decimetro si portano al decimetro immediatamente superiore.

Serie C. — MOTOCICLI E VELOCIPEDI, NON IMBALLATI

		Prezzo unitario per traversata
Motocicli, motoleggere e motoscooters:		
con carrozzino	L.	1.980
senza carrozzino	»	1.540
Velocipedi	»	825

ALLEGATO 22

Serie A. — AUTOVETTURE, ROULOTTES, AUTOROULOTTES, RIMORCHI PORTABAGAGLI E IMBARCAZIONI SU RIMORCHI

	Lunghezza fino a m 3,50	Lunghezza da m 3,51 a m 4,50	Lunghezza da m 4,51 a m 5,50	Supplemento per ogni metro indivisibile oltre i primi m 5,50
1. — Autovetture:				
a) Solo andata	27.060	34.540	36.850	1.980
b) Andata e ritorno	44.220	54.780	58.740	3.300

Nota: Le autoambulanze tipo autovettura, i piccoli pullman per il trasporto delle persone aventi un numero di posti fino a 9 compreso il conducente e gli autoveicoli mortuari tipo autovettura (con o senza feretro) si considerano come autovettura.

	Prezzo in lire per metro lineare e per traversata (1)
2. — Roulottes, autoroulottes, rimorchi portabagagli e imbarcazioni su rimorchi	10.505

(1) La lunghezza tassabile è quella massima (comprendente cioè ogni sporgenza longitudinale), divisibile di 50 in 50 centimetri, arrotondata:
ai 50 cm. inferiori, per le frazioni inferiori o pari a 25 cm.
ai 50 cm. superiori, per le frazioni superiori a 25 cm.

Serie B. — AUTOPULLMAN, AUTOCARRI, MOTOFURGONI, MOTOCARRI E RIMORCHI: VUOTI O CARICHI (1)

VEICOLI	Peso minimo tassabile per veicolo tonnellate	Prezzo per tonnellata lire
1. — Autopullman, rimorchi adibiti al trasporto di persone	5	13.310
2. — Autocarri, motofurgoni, motocarri, rimorchi adibiti al trasporto di cose: vuoti o carichi	2,5	17.820

Serie C. — MOTOCICLI

PREZZO UNITARIO PER TRAVERSATA	Lire
Motocicli, motoleggere e motoscooters, non imballati:	
— con carrozzino	7.920
— senza carrozzino	5.610

ALLEGATO 23

CONDIZIONE PARTICOLARE 6ª

POSTO	Supplementi
In poltrona reclinabile . . . . L.	3.600
In cabina doppia . . . . »	8.500
In cabina singola . . . . »	14.300

ALLEGATO 24

PESO IN KG	ZONE DI PERCORRENZA							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	da 1 a 200 km	da 201 a 400 km	da 401 a 600 km	da 601 a 800 km	da 801 a 1000 km	da 1001 a 1200 km	da 1201 a 1400 km	Oltre 1400 km
	Prezzi in lire							
1 — 25	10.410	11.451	12.492	13.533	14.574	15.615	16.656	17.697
26 — 50	13.020	14.322	15.624	16.926	18.228	19.530	20.832	22.134
1 — 75	15.630	17.193	18.756	20.319	21.882	23.445	25.008	26.571
76 — 100	18.240	20.064	21.888	23.712	25.536	27.360	29.184	31.008

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg sopraindicati:

Per ogni 25 kg o frazione	2.610	2.871	3.132	3.393	3.654	3.915	4.176	4.437

ALLEGATO 25

B) SPEDIZIONI A CARRO

1. — *Classi dalla A alla I*

CLASSI	SERIE	Vincoli di peso per spedizioni: con carri a 2 assi	con carri a più di 2 assi od a carrelli	ZONE DI PERCORRENZA I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
				da 1 a 10 km	da 11 a 50 km	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1000 km
		Tonnellate		Prezzi in lire per tonnellata												
A	1	6	—	— 9.192	50,55 11.214	47,64 13.596	43,38 17.934	43,38 22.272	43,38 26.610	43,38 30.948	43,38 35.286	43,38 39.624	43,38 43.962	41,00 48.062	32,81 51.343	16,42 —
A	2	10	15	— 6.773	37,25 8.263	35,10 10.018	31,96 13.214	31,96 16.410	31,96 19.606	31,96 22.802	31,96 25.998	31,96 29.194	31,96 32.390	30,21 35.411	24,18 37.829	12,10 —
A	3	15	22,5	— 5.419	29,80 6.611	28,08 8.015	25,57 10.572	25,57 13.129	25,57 15.686	25,57 18.243	25,57 20.200	25,57 23.357	25,57 25.914	24,17 28.331	19,34 30.265	9,68 —
A	4	20	30	— 4.838	26,60 5.902	25,08 7.156	22,83 9.439	22,83 11.722	22,83 14.005	22,83 16.288	22,83 18.571	22,83 20.854	22,83 23.137	21,58 25.295	17,27 27.022	8,64 —
B	1	6	—	— 8.733	48,00 10.653	45,28 12.917	41,21 17.038	41,21 21.159	41,21 25.280	41,21 29.401	41,21 33.522	41,21 37.643	41,21 41.764	38,95 45.659	31,18 48.777	15,60 —
B	2	10	15	— 6.435	35,40 7.851	33,36 9.519	30,37 12.556	30,37 15.593	30,37 18.630	30,37 21.667	30,37 24.704	30,37 27.742	30,37 30.778	28,70 33.648	22,97 35.945	11,49 —
B	3	15	22,5	— 5.148	28,30 6.280	26,68 7.614	24,29 10.043	24,29 12.472	24,29 14.901	24,29 17.330	24,29 19.759	24,29 22.188	24,29 24.617	22,96 26.913	18,38 28.751	9,20 —
B	4	20	30	— 4.596	25,25 5.606	23,82 6.797	21,69 8.966	21,69 11.135	21,69 13.304	21,69 15.473	21,69 17.642	21,69 19.811	21,69 21.980	20,50 24.030	16,41 25.671	8,21 —
C	1	6	—	— 8.296	45,60 10.120	43,02 12.271	39,16 16.187	39,16 20.103	39,16 24.019	39,16 27.935	39,16 31.851	39,16 35.767	39,16 39.683	37,01 43.384	29,62 46.346	14,82 —
C	2	10	15	— 6.113	33,60 7.457	31,70 9.042	28,85 11.927	28,85 14.812	28,85 17.697	28,85 20.582	28,85 23.467	28,85 26.352	28,85 29.237	27,27 31.964	21,83 34.147	10,92 —
C	3	15	22,5	— 4.890	26,90 5.966	25,36 7.234	23,08 9.542	23,08 11.850	23,08 14.158	23,08 16.466	23,08 18.774	23,08 21.082	23,08 23.390	21,82 25.572	17,46 27.318	8,74 —
C	4	20	30	— 4.366	24,00 5.326	22,64 6.458	20,61 8.519	20,61 10.580	20,61 12.641	20,61 14.702	20,61 16.763	20,61 18.824	20,61 20.885	19,48 22.833	15,59 24.392	7,80 —
D	1	6	—	— 7.881	43,35 9.615	40,86 11.658	37,20 15.376	37,20 19.098	37,20 22.818	37,20 26.538	37,20 30.258	37,20 33.978	37,20 37.698	35,17 41.215	28,14 44.029	14,08 —
D	2	10	15	— 5.807	31,95 7.085	30,10 8.590	27,41 11.331	27,41 14.072	27,41 16.813	27,41 19.554	27,41 22.295	27,41 25.036	27,41 27.777	25,91 30.368	20,73 32.441	10,37 —
D	3	15	22,5	— 4.646	25,55 5.668	24,08 6.872	21,93 9.065	21,93 11.258	21,93 13.451	21,93 15.644	21,93 17.837	21,93 20.030	21,93 22.223	20,73 24.296	16,59 25.955	8,30 —
D	4	20	30	— 4.148	22,80 5.060	21,50 6.135	19,58 8.093	19,58 10.051	19,58 12.009	19,58 13.967	19,58 15.925	19,58 17.883	19,58 19.841	18,51 21.692	14,81 23.173	7,41 —

I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

segue: 1. — *Classi dalla A alla I*

CLASSI	SERIE	Vincoli di peso per spedizioni: con carri a 2 assi	con carri a più di 2 assi od a carrelli	ZONE DI PERCORRENZA I da 1 a 10 km	II da 11 a 50 km	III da 51 a 100 km	IV da 101 a 200 km	V da 201 a 300 km	VI da 301 a 400 km	VII da 401 a 500 km	VIII da 501 a 600 km	IX da 601 a 700 km	X da 701 a 800 km	XI da 801 a 900 km	XII da 901 a 1000 km	XIII oltre 1000 km
		Tonnellate		Prezzi in lire per tonnellata												
E	1	6	—	— 7487	41,15 9.133	38,82 11.074	35,34 14.608	35,34 18.142	35,34 21.676	35,34 25.210	35,34 28.744	35,34 32.278	35,34 35.812	33,40 39.152	26,73 41.825	13,38 —
	2	10	15	— 5517	30,35 6.731	28,60 8.161	26,04 10.765	26,04 13.369	26,04 15.973	26,04 18.577	26,04 21.181	26,04 23.785	26,04 26.389	24,61 28.850	19,70 30.820	9,86 —
	3	15	22,5	— 4414	24,25 5.384	22,88 6.528	20,83 8.611	20,83 10.694	20,83 12.777	20,83 14.860	20,83 16.943	20,83 19.026	20,83 21.109	19,69 23.078	15,76 24.654	7,88 —
	4	20	30	— 3941	21,65 4.807	20,42 5.828	18,60 7.688	18,60 9.548	18,60 11.408	18,60 13.268	18,60 15.128	18,60 16.988	18,60 18.848	17,58 20.606	14,07 22.013	7,04 —
F	1	6	—	— 7113	39,10 8.677	36,88 10.521	33,57 13.878	33,57 17.235	33,57 20.592	33,57 23.949	33,57 27.306	33,57 30.663	33,57 34.020	31,73 37.193	25,40 39.733	12,71 —
	2	10	15	— 5241	28,85 6.395	27,16 7.753	24,74 10.227	24,74 12.701	24,74 15.175	24,74 17.649	24,74 20.123	24,74 22.597	24,74 25.071	23,38 27.409	18,72 29.281	9,37 —
	3	15	22,5	— 4195	23,05 5.115	21,74 6.202	19,79 8.181	19,79 10.160	19,79 12.139	19,79 14.118	19,79 16.097	19,79 18.076	19,79 20.055	18,70 21.925	14,97 23.422	7,49 —
	4	20	30	— 3744	20,60 4.568	19,40 5.538	17,67 7.305	17,67 9.072	17,67 10.839	17,67 12.606	17,67 14.373	17,67 16.140	17,67 17.907	16,70 19.577	13,37 20.914	6,69 —
G	1	6	—	— 6757	37,15 8.243	35,04 9.995	31,90 13.185	31,90 16.375	31,90 19.565	31,90 22.755	31,90 25.945	31,90 29.135	31,90 32.325	30,15 35.340	24,13 37.753	12,08 —
	2	10	15	— 4979	27,40 6.075	25,82 7.366	23,51 9.717	23,51 12.068	23,51 14.419	23,51 16.770	23,51 19.121	23,51 21.472	23,51 23.823	22,22 26.045	17,78 27.823	8,90 —
	3	15	22,5	— 3983	21,90 4.859	20,64 5.891	18,80 7.771	18,80 9.651	18,80 11.531	18,80 13.411	18,80 15.291	18,80 17.171	18,80 19.051	17,77 20.828	14,22 22.250	7,12 —
	4	20	30	— 3556	19,55 4.338	18,44 5.260	16,79 6.939	16,79 8.618	16,79 10.297	16,79 11.976	16,79 13.655	16,79 15.334	16,79 17.013	15,87 18.600	12,70 19.870	6,36 —
H	1	6	—	— 6419	35,30 7.831	33,28 9.495	30,31 12.526	30,31 15.557	30,31 18.588	30,31 21.619	30,31 24.650	30,31 27.681	30,31 30.712	28,65 33.577	22,93 35.870	11,48 —
	2	10	15	— 4730	26,00 5.770	24,52 6.996	22,33 9.229	22,33 11.462	22,33 13.695	22,33 15.928	22,33 18.161	22,33 20.394	22,33 22.627	21,11 24.738	16,90 26.428	8,46 —
	3	15	22,5	— 3784	20,80 4.616	19,62 5.597	17,86 7.383	17,86 9.169	17,86 10.955	17,86 12.741	17,86 14.527	17,86 16.313	17,86 18.099	16,89 19.788	13,52 21.140	6,76 —
	4	20	30	— 3379	18,60 4.123	17,52 4.999	15,95 6.594	15,95 8.189	15,95 9.784	15,95 11.379	15,95 12.974	15,95 14.569	15,95 16.164	15,08 17.672	12,07 18.879	6,04 —
I	1	6	—	— 6098	33,55 7.440	31,62 9.021	28,79 11.900	28,79 14.779	28,79 17.658	28,79 20.537	28,79 23.416	28,79 26.295	28,79 29.174	27,23 31.897	21,79 34.076	10,91 —
	2	10	15	— 4494	24,70 5.482	23,30 6.647	21,21 8.768	21,21 10.889	21,21 13.010	21,21 15.131	21,21 17.252	21,21 19.373	21,21 21.494	20,06 23.500	16,06 25.106	8,04 —
	3	15	22,5	— 3595	19,75 4.385	18,74 5.317	16,97 7.014	16,97 8.711	16,97 10.408	16,97 12.105	16,97 13.802	16,97 15.499	16,97 17.196	16,05 18.801	12,85 20.086	6,43 —
	4	20	30	— 3210	17,65 3.916	16,64 4.748	15,15 6.263	15,15 7.778	15,15 9.293	15,15 10.808	15,15 12.323	15,15 13.838	15,15 15.353	14,33 16.786	11,47 17.933	5,74 —

I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

ALLEGATO 26

2. — *Classi dalla n.* 601 *alla* n. 820 (Classi dalla n. 601 alla n. 620)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
		Coefficienti								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
601	40,0028									
602	38,0979									
603	36,2837									
604	34,5559									
605	32,9104									
606	31,3432									
607	29,8507									
608	28,4292									
609	27,0754									
610	25,7861	1,0000	0,9996	0,9975	0,9941	0,9896	0,9843	0,9785	0,9722	0,9657
611	24,5582									
612	23,3888									
613	22,2750									
614	21,2143									
615	20,2041									
616	19,2420									
617	18,3257									
618	17,4530									
619	16,6219									
620	15,8304									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
		Coefficienti								
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
601	40,0028									
602	38,0979									
603	36,2837									
604	34,5559									
605	32,9104									
606	31,3432									
607	29,8507									
608	28,4292									
609	27,0754									
610	25,7861	0,9590	0,9521	0,9451	0,9382	0,9312	0,9243	0,9175	0,9107	0,9040
611	24,5582									
612	23,3888									
613	22,2750									
614	21,2143									
615	20,2041									
616	19,2420									
617	18,3257									
618	17,4530									
619	16,6219									
620	15,8304									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.663 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n. 601 alla n.* 820

(*segue:* classi dalla n. 601 alla n. 620)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — Coefficienti: da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 210 km	da 211 a 220 km	da 221 a 230 km	da 231 a 240 km	da 241 a 250 km	oltre 250 km
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
601	40,0028									
602	38,0979									
603	36,2837									
604	34,5559									
605	32,9104									
606	31,3432									
607	29,8507									
608	28,4292									
609	27,0754									
610	25,7861	0,8973	0,8908	0,8845	0,8757	0,8635	0,8519	0,8406	0,8298	0,8247
611	24,5582									
612	23,3888									
613	22,2750									
614	21,2143									
615	20,2041									
616	19,2420									
617	18,3257									
618	17,4530									
619	16,6219									
620	15,8304									

(Classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — Coefficienti: fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km	da 141 a 145 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
651	40,0028										
652	38,0979										
653	36,2837										
654	34,5559										
655	32,9104										
656	31,3432										
657	29,8507										
658	28,4292										
659	27,0754										
660	25,7861	1,0000	0,9997	0,9982	0,9958	0,9925	0,9887	0,9845	0,9801	0,9754	[illegible]
661	24,5582										
662	23,3888										
663	22,2750										
664	21,2143										
665	20,2041										
666	19,2420										
667	18,3257										
668	17,4530										
669	16,6219										
670	15,8304										

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.663 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820) (*segue:* classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km	da 186 a 190 km	da 191 a 195 km
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
651	40,0028										
652	38,0979										
653	36,2837										
654	34,5559										
655	32,9104										
656	31,3432										
657	29,8507										
658	28,4292										
659	27,0754										
660	25,7861	0,9657	0,9608	0,9559	0,9510	0,9461	0,9413	0,9365	0,9318	0,9272	0,9227
661	24,5582										
662	23,3888										
663	22,2750										
664	21,2143										
665	20,2041										
666	19,2420										
667	18,3257										
668	17,4530										
669	16,6219										
670	15,8304										

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: da 196 a 200 km	da 201 a 210 km	da 211 a 220 km	da 221 a 230 km	da 231 a 240 km	da 241 a 250 km	da 251 a 400 km
1	2	23	24	25	26	27	28	29
651	40,0028							
652	38,0979							
653	36,2837							
654	34,5559							
655	32,9104							
656	31,3432							
657	29,8507							
658	28,4292							
659	27,0754							
660	25,7861	0,9183	0,9122	0,9038	0,8958	0,8881	0,8808	0,8773
661	24,5582							
662	23,3888							
663	22,2750							
664	21,2143							
665	20,2041							
666	19,2420							
667	18,3257							
668	17,4530							
669	16,6219							
670	15,8304							

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.663 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue*: classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — da 401 a 700 km	da 701 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
		Coefficienti					
1	2	30	31	32	33	34	35
651	40,0028						
652	38,0979						
653	36,2837						
654	34,5559						
655	32,9104						
656	31,3432						
657	29,8507						
658	28,4292						
659	27,0754						
660	25,7861	0,8680	0,8680	0,8646	0,8604	0,8564	0,8531
661	24,5582						
662	23,3888						
663	22,2750						
664	21,2143						
665	20,2041						
666	19,2420						
667	18,3257						
668	17,4530						
669	16,6219						
670	15,8304						

(classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
		Coefficienti								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701	40,0028									
702	38,0979									
703	36,2837									
704	34,5559									
705	32,9104									
706	31,3432									
707	29,8507									
708	28,4292									
709	27,0754									
710	25,7861	1,0000	0,9997	0,9982	0,9958	0,9925	0,9887	0,9845	0,9801	0,9754
711	24,5582									
712	23,3888									
713	22,2750									
714	21,2143									
715	20,2041									
716	19,2420									
717	18,3257									
718	17,4530									
719	16,6219									
720	15,8304									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.663 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* class dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA – Coefficienti								
		da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
701	40,0028									
702	38,0979									
703	36,2837									
704	34,5559									
705	32,9104									
706	31,3432									
707	29,8507									
708	28,4292									
709	27,0754									
710	25,7861	0,9706	0,9657	0,9608	0,9559	0,9510	0,9461	0,9413	0,9365	0,9318
711	24,5582									
712	23,3888									
713	22,2750									
714	21,2143									
715	20,2041									
716	19,2420									
717	18,3257									
718	17,4530									
719	16,6219									
720	15,8304									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA – Coefficienti					
		da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 280 km	da 281 a 400 km	da 401 a 700 km
1	2	21	22	23	24	25	26
701	40,0028						
702	38,0979						
703	36,2837						
704	34,5559						
705	32,9104						
706	31,3432						
707	29,8507						
708	28,4292						
709	27,0754						
710	25,7861	0,9272	0,9227	0,9183	0,9166	0,9014	0,8740
711	24,5582						
712	23,3888						
713	22,2750						
714	21,2143						
715	20,2041						
716	19,2420						
717	18,3257						
718	17,4530						
719	16,6219						
720	15,8304						

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.663 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue:* classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti					
		da 701 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
1	2	27	28	29	30	31	32
701	40,0028						
702	38,0979						
703	36,2837						
704	34,5559						
705	32,9104						
706	31,3432						
707	29,8507						
708	28,4292						
709	27,0754						
710	25,7861	0,8708	0,8663	0,8619	0,8578	0,8536	0,8484
711	24,5582						
712	23,3888						
713	22,2750						
714	21,2143						
715	20,2041						
716	19,2420						
717	18,3257						
718	17,4530						
719	16,6219						
720	15,8304						

(Classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti							
		fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	40,0028								
752	38,0979								
753	36,2837								
754	34,5559								
755	32,9104								
756	31,3432								
757	29,8507								
758	28,4292								
759	27,0754								
760	25,7861	1,0000	0,9998	0,9986	0,9966	0,9941	0,9911	0,9877	0,9842
761	24,5582								
762	23,3888								
763	22,2750								
764	21,2143								
765	20,2041								
766	19,2420								
767	18,3257								
768	17,4530								
769	16,6219								
770	15,8304								

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.663 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione e di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti								
		da 136 a 140 km	da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751	40,0028									
752	38,0979									
753	36,2837									
754	34,5559									
755	32,9104									
756	31,3432									
757	29,8507									
758	28,4292									
759	27,0754									
760	25,7861	0,9804	0,9766	0,9728	0,9689	0,9650	0,9612	0,9573	0,9535	0,9498
761	24,5582									
762	23,3888									
763	22,2750									
764	21,2143									
765	20,2041									
766	19,2420									
767	18,3257									
768	17,4530									
769	16,6219									
770	15,8304									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti								
		da 181 a 185 km	da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 440 km	da 441 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 820 km	da 821 a 840 km
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28
751	40,0028									
752	38,0979									
753	36,2837									
754	34,5559									
755	32,9104									
756	31,3432									
757	29,8507									
758	28,4292									
759	27,0754									
760	25,7861	0,9461	0,9425	0,9389	0,9355	0,9341	0,9038	0,8780	0,8780	0,8776
761	24,5582									
762	23,3888									
763	22,2750									
764	21,2143									
765	20,2041									
766	19,2420									
767	18,3257									
768	17,4530									
769	16,6219									
770	15,8304									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.663 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue:* classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — da 841 a 860 km	da 861 a 880 km	da 881 a 900 km	da 901 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
		Coefficienti								
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37
751	40,0028									
752	38,0979									
753	36,2837									
754	34,5559									
755	32,9104									
756	31,3432									
757	29,8507									
758	28,4292									
759	27,0754									
760	25,7861	0,8764	0,8752	0,8747	0,8708	0,8663	0,8619	0,8578	0,8536	0,8484
761	24,5582									
762	23,3888									
763	22,2750									
764	21,2143									
765	20,2041									
766	19,2420									
767	18,3257									
768	17,4530									
769	16,6219									
770	15,8304									

(Classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
		Coefficienti								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	40,0028									
802	38,0979									
803	36,2837									
804	34,5559									
805	32,9104									
806	31,3432									
807	29,8507									
808	28,4292									
809	27,0754	1,0000	0,9998	0,9991	0,9976	0,9958	0,9937	0,9913	0,9888	0,9862
810	25,7861									
811	24,5582									
812	23,3888									
813	22,2750									
814	21,2143									
815	20,2041									
816	19,2420									
817	18,3257									
818	17,4530									
819	16,6219									
820	15,8304									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.663 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue:* classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
		Coefficienti								
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	40,0028									
802	38,0979									
803	36,2837									
804	34,5559									
805	32,9104									
806	31,3432									
807	29,8507									
808	28,4292									
809	27,0754									
810	25,7861	0,9836	0,9809	0,9782	0,9754	0,9728	0,9701	0,9674	0,9648	0,9622
811	24,5582									
812	23,3888									
813	22,2750									
814	21,2143									
815	20,2041									
816	19,2420									
817	18,3257									
818	17,4530									
819	16,6219									
820	15,8304									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA										
		da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 440 km	da 441 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 720 km	da 721 a 740 km	da 741 a 760 km	da 761 a 780 km	da 781 a 800 km
		Coefficienti										
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
801	40,0028											
802	38,0979											
803	36,2837											
804	34,5559											
805	32,9104											
806	31,3432											
807	29,8507											
808	28,4292											
809	27,0754											
810	25,7861	0,9597	0,9573	0,9549	0,9540	0,9509	0,9303	0,9282	0,9260	0,9239	0,9219	0,9201
811	24,5582											
812	23,3888											
813	22,2750											
814	21,2143											
815	20,2041											
816	19,2420											
817	18,3257											
818	17,4530											
819	16,6219											
820	15,8304											

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.663 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione e di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA – Coefficienti										
		da 801 a 820 km	da 821 a 840 km	da 841 a 860 km	da 861 a 880 km	da 881 a 900 km	da 901 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
1	2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
801	40,0028											
802	38,0979											
803	36,2837											
804	34,5559											
805	32,9104											
806	31,3432											
807	29,8507											
808	28,4292											
809	27,0754											
810	25,7861	0,9183	0,9166	0,9150	0,9134	0,9119	0,9105	0,9092	0,9079	0,9067	0,9055	0,9044
811	24,5582											
812	23,3888											
813	22,2750											
814	21,2143											
815	20,2041											
816	19,2420											
817	18,3257											
818	17,4530											
819	16,6219											
820	15,8304											

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.663 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

ALLEGATO 27

TASSE ACCESSORIE

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni e Tariffe	IMPORTO
	a) Colli in deposito	16	Per i ciclomotori: lire 720 (1) per ogni unità e per ogni 24 ore indivisibili. Per tutte le altre cose indicate al § 1 dell'art. 16: lire 480 (1) per ogni collo e per ogni 24 ore indivisibili. Le tasse suddette sono ridotte alla metà, con gli arrotondamenti previsti dall'art. 61, § 3, per i depositi in abbonamento, nonchè per le biciclette e i ciclomotori depositati occasionalmente da parte di viaggiatori muniti di biglietti di abbonamento di qualsiasi specie, purchè il deposito abbia luogo in una delle stazioni comprese nell'itinerario medesimo. Per la custodia dei colli nelle apposite cassette automatiche: lire 150 (1) per ogni 12 ore indivisibili.
1	b) Sosta del bagaglio registrato	12	L. 480 (1) per collo e per ogni 24 ore indivisibili.
	c) Dichiarazione dell'interesse alla riconsegna per il bagaglio registrato (per ciascuna spedizione e per ogni 10.000 lire di somma dichiarata o frazione di 10.000 L.).	51	L. 85 per spedizioni con percorso da 1 a 400 km. L. 175 per spedizioni con percorso da 401 a 800 km. L. 260 per spedizioni con percorso da 801 a 1200 km. L. 350 per spedizioni con percorso oltre i 1200 km.

(1) Tale tassa è comprensiva della tassa di bollo.

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni e Tariffe	IMPORTO
segue n. 1	*d*) Ritiro della spedizione a bagaglio prima della partenza o modificazione al contratto di trasporto.	13	L. 1.300 per ogni spedizione.
	e) Custodia delle cose ritrovate	9	L. 480 (1) per collo e per ogni 24 ore indivisibili.
2	Stampati per formalità doganali (serie Ch.).	8	Prezzi previsti nell'Allegato n. 9.
3	Pesatura delle merci e del bestiame (2)	31	L. 159 per quintale indivisibile se la pesatura si effettua per colli. L. 9.250 per carro di merce pesata complessivamente. L. 159 per quintale indivisibile del bestiame.
4	Verifica della tara dei carri	31	L. 9.250 per carro.
5	Verifica della quantità dei colli caricati	20	L. 159 per collo, col minimo di L. 9.250 e col massimo di L. 18.500 per ciascuna spedizione o per carro se si tratta di spedizioni di più carri con unica lettera di vettura.
6	Provvigione per il servizio assegni	29	L. 11 per ogni mille lire indivisibili, col minimo di L. 1.300 per assegno.
7	Provvigione sulle spese anticipate	30	L. 8 per ogni cento lire indivisibili, col minimo di L. 140 per ogni spesa anticipata (3).
8	Diritto sulle operazioni doganali	8	Tasse stabilite nell'Allegato n. 9.
9	Sosta sui carri, nei magazzini, sui piani caricatori ed in qualunque altra località di pertinenza dell'amministrazione.	24 42 43	I. — *Merci sostanti su carri.* Per ogni periodo indivisibile di 24 ore: *a*) per i carri non specificati nei successivi capoversi, contenenti merci in genere (compresi veicoli, bestiame e feretri ed esclusi gli esplosivi): L. 14.950 per carro per il primo periodo: L. 23.900 per carro per i periodi successivi. Per i carri a tre o quattro assi le tasse di cui sopra sono raddoppiate. *b*) per i carri FS noleggiati e per i carri privati nazionali ed esteri: L. 6.200 per carro per il primo periodo; L. 9.150 per carro per i periodi successivi. Per i carri a tre o più assi le tasse di cui sopra sono raddoppiate. *c*) per i carri atti a carichi eccezionali di cui all'articolo 21, § 1, nonché per i carri similari di altre Amministrazioni italiane ed estere: L. 36.100 per carro per il primo periodo; L. 90.000 per carro per ciascuno dei due periodi successivi al primo; L. 149.600 per carro per ciascun periodo successivo ai primi tre. Per i carri a due assi le tasse di cui sopra sono ridotte del 50%. *d*) per i carri contenenti esplosivi: vedi Allegato n. 7. L'Amministrazione, per particolari esigenze di traffico, può, anche limitatamente a determinate stazioni ed a determinati tipi di carri, maggiorare le tasse suddette: — fino al 200% per i carri equipaggio o tramoggia, di proprietà delle FS o di Amministrazioni estere e per gli isotermici e refrigeranti di proprietà FS o di Amministrazioni estere o di proprietà privata;

(1) Tale tassa è comprensiva della tassa di bollo.
(2) In via di esperimento, le spedizioni di colli espressi sono esenti dalla applicazione della tassa di pesatura.
(3) Le quietanze sono soggette alla tassa di bollo stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. Le marche da bollo devono essere apposte a spese e cura dello speditore.

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni e Tariffe	IMPORTO
segue n. 9			— fino al 100% per gli altri carri; e modificare altresì la durata del periodo minimo indivisibile di applicazione delle tasse. L'Amministrazione ha inoltre facoltà, in relazione a particolari situazioni del mercato dei trasporti, di ridurre dette tasse fino al 50% del loro ammontare ordinario, anche limitatamente a determinate stazioni e a determinati tipi di carro.
			II. — *Merci non sostanti su carri.* Per ogni 24 ore indivisibili:
		T.S. 108	*a*) Esplosivi: vedi Allegato n. 7.
		T.S. 105	*b*) Veicoli: 1) rotabili da ferrovie e tranvie circolanti sulle proprie ruote: L. 4.600 per veicolo; 2) altri: — di peso fino a kg. 150 per veicolo: L. 159 per quintale indivisibile, col minimo di L. 630; — di peso oltre kg. 150 per veicolo: L. 3.050 per veicolo. *c*) Ceneri mortuarie: L. 4.600 per spedizione. *d*) Pellicole cinematografiche di celluloide: L. 1.100 per collo. *e*) Altre merci: L. 198 per quintale indivisibile col minimo di L. 480.
		T.S. 111	*f*) Rimorchi e semirimorchi tassabili con la Tariffa Speciale n. 111 di lunghezza: fino a 9 m. . . . . L. 4.600 oltre 9 m. . . . . L. 6.200 per ogni unità. L'Amministrazione, per particolari esigenze di traffico, può maggiorare le suddette tasse fino al 100%, anche limitatamente a determinate stazioni.
		T.S. 104	Per lo scarico e l'accompagnamento al luogo di ricovero del bestiame non ritirato, oltre alla tassa di sosta, sono dovute: — per ogni capo della Serie A . . . . . . L. 630 — per ogni capo della Serie B . . . . . . L. 319 — per ogni capo della Serie C . . . . . . L. 159
10	Operazioni di carico e di scarico	20 e 24 T.S. 111	L. 630 per quintale indivisibile e per operazione. Per ogni rimorchio o semirimorchio tassabile con la Tariffa Speciale n. 111, sono dovute per ogni operazione, se eseguita a mezzo gru: *a*) vuoti . . . . L. 9.150 *b*) carichi . . . . L. 18.050 Per i rimorchi e semirimorchi, l'Amministrazione ha la facoltà di aumentare tali tasse fino al 100%, in relazione alla particolare onerosità di esercizio e alle esigenze del traffico, in determinati scali. L'Amministrazione ha anche la facoltà di ridurre le dette tasse fino al 50%, in relazione a particolari situazioni del mercato dei trasporti, in determinati scali.
11	Operazioni di carico e scarico in punto determinato	24	*a*) tassa di manovra: L. 620 a carro; *b*) tassa per uso area: L. 35 al giorno per ogni mq. di terreno dato in uso, per un periodo massimo di 90 giorni, rinnovabile una sola volta per un uguale periodo. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre fino al limite di L. 5 la tassa per uso area a seconda dei valori medi di mercato ed in relazione alle particolarità di esercizio nei diversi impianti.

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni e Tariffe	IMPORTO
12	Operazioni di trasbordo	68	L. 630 per quintale indivisibile e per operazione.
13	Corrispondenze postali, telegrafiche e telefoniche (avvisi arrivo merci, raccomandazione lettere o pieghi, ecc.).	42	Importo spese relativo.
14	Deposito per la richiesta dei carri vuoti	21	1) Per i trasporti di masserizie per cambiamento di dimora: L. 4.600 per carro; 2) Per qualsiasi altro trasporto su carro ordinario: L. 9.200 per carro; 3) Per i carri di tipo speciale di cui all'art. 21, § 1: L. 13.850 per carro; 4) Per i carri atti a carichi eccezionali di cui all'art. 21, § 1, nonchè per i carri similari di altre Amministrazioni italiane ed estere: L. 34.550 per carro. Per i carri a due assi detta tassa è ridotta del 50%; 5) L'Amministrazione, nei periodi da essa di volta in volta stabiliti in relazione a particolari esigenze del traffico, ha facoltà di elevare del 100% la misura degli importi previsti nei precedenti punti 1), 2), 3), 4); 6) Nei periodi che verranno stabiliti dall'Amministrazione ferroviaria, in relazione alle esigenze del traffico, oltre il deposito di L. 13.850 di cui al punto 3), dovrà essere corrisposto il deposito suppletivo di L. 99.800 per i carri refrigeranti e per i carri a sagoma inglese; 7) Nei periodi, per i tipi di merce e nelle località che verranno stabiliti di volta in volta in relazione a particolari esigenze del traffico, oltre al deposito di cui ai punti precedenti, l'Amministrazione ferroviaria potrà richiedere il deposito suppletivo di L. 66.550.
15	Deposito per la richiesta di acceleramento di trasporti a carro (articolo 64, § 2).	40 e 69	L. 9.250 per carro.
16	*a*) Pulitura o disinfezione carri	23	I. — *Trasporti a carro.* L. 26.600 per carro comune (di superficie inferiore a mq. 33), L. 39.900 per carro di grande superficie (da mq. 33 ed oltre) o a gabbie, per spedizioni costituite da: — Animali vivi sciolti o in ceste, gabbie e simili, esclusi i pulcini appena nati, purché spediti negli appositi contenitori a fondo chiuso; — Pesci morti freschi o congelati; — Carne: fresca, congelata o refrigerata; selvaggina o pollame morto; — Formaggi freschi, esclusi quelli spediti in confezioni ermetiche; — Merci infettanti (categ. 1°, all. 7); — Pelli e membrane animali secche e non conciate, lana, crino e stracci sudici, quando in presenza di una imperfetta condizionatura dell'imballaggio lascino insudiciato il carro; — Ogni altra merce che renda necessaria la pulitura o la disinfezione del carro.
		11 e 18 ter	II. — *Trasporti in piccole partite ed a bagaglio.* L. 660 per collo con il massimo di L. 3.300 per spedizione, quando il trasporto è costituito da: — Animali vivi, riposti in ceste, gabbie e simili, esclusi i pulcini appena nati, purché spediti negli appositi contenitori a fondo chiuso; — Pesci morti freschi o congelati; — Carne: fresca, congelata o refrigerata; selvaggina o pollame morto; — Formaggi freschi, esclusi quelli spediti in confezioni ermetiche; — Merci infettanti (categ. 1°, all. 7);

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni e Tariffe	IMPORTO
segue n. 16			— Pelli e membrane animali secche e non conciate, lana, pelo, crino e stracci sudici, quando in presenza di una imperfetta condizionatura dell'imballaggio lascino insudiciato il carro; — Ogni altra merce che renda necessaria la pulitura o la disinfezione del carro.
	b) Pulitura o disinfezione ponte binari navi-traghetto.		I. — L. 13.300 a carro traghettato tra Villa San Giovanni o Reggio Calabria e Messina o viceversa contenente animali vivi sciolti tassati in base alla Tariffa Speciale n. 104. II. — L. 26.600 per carro traghettato tra Civitavecchia e Golfo Aranci o viceversa, contenente animali vivi sciolti tassati in base alla Tariffa Speciale n. 104.
17	Uso della gru	34	Per ogni periodo di 30 minuti indivisibili: A) per l'impiego di gru fisse da piazzale a volata con funzionamento a mano . . . . L. 770 B) per l'impiego di gru fisse da piazzale a volata con funzionamento elettrico . . . . L. 1.250 C) per l'impiego di gru elettriche di grande portata (10-15-20-25 tonn.) a volata o a cavalletto fisso o mobile . . . . L. 2.050 D) per l'impiego di autogru gestite direttamente dall'Azienda . . . . L. 3.450
18	Uso del carro gru	34	L. 50.800 per ogni giornata di otto ore lavorative indivisibili.
	a) Nolo copertoni		L. 19 per copertone e per chilometro, con un minimo di 500 km (1).
	b) Nolo di corde di canapa per l'assicurazione di carichi voluminosi.		L. 1.150 per terna, oltre L. 319 per ogni corda trasversale in più.
19	*c*) Nolo paratoie	22	L. 1.550 per paratoia.
	d) Nolo reti di corda per assicurazione doganale .		L. 19 per ogni rete e per chilometro, col minimo di L. 1.900 per rete.
	e) Nolo corde per l'applicazione dei piombi doganali ai copertoni o alle reti.		L. 1.400 per corda.
	f) Nolo catene di ferro lunghe m 8		L. 520 per catena.
	g) Nolo stanti di ferro con catene		L. 195 per stante.
	h) Nolo traverse di legno ferrate per carico massi .		L. 650 per traversa.
	i) Nolo reggicopertoni		L. 16 per reggicopertone e per km. con un minimo di 500 km.
20	Trasporti a domicilio	7	Tasse stabilite nel relativo regolamento.
21	Ricevuta di ritorno	41	L. 300 per ricevuta.
22	Ritiro della spedizione prima della partenza o modificazione del contratto di trasporto . . .	36 e 37	Tassa per ogni spedizione ritirata o per ogni disposizione del mittente: — spedizioni in piccole partite . . . . L. 1.300 — spedizioni a carro . . . . L. 6.100
23	Tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna.	51	*Traffico in servizio interno* (2). L'importo della tassa si ottiene applicando la percentuale dello 0,70% sul valore dichiarato della spedizione, col minimo di: L. 3.300 per le spedizioni di peso uguale o inferiore a 1.000 kg.; L. 6.600 per le spedizioni di peso superiore a 1.000 kg.
		art. 20 CIM	*Traffico in servizio internazionale* (2). Applicazione di una percentuale differenziata in relazione al paese di destinazione, come dalla tabella che segue.

(1) Per le spedizioni in servizio internazionale vedasi la tabella delle tasse forfettarie valevoli per i diversi Paesi esteri, riportata alla fine del presente Allegato n. 1.
(2) Vedere altre norme alla pagina seguente.

ALLEGATO 28

PERCORRENZA DEI TRASPORTI km	CONTENITORI							
	piccoli ordinari della capacità di mc			medi ordinari della capacità di mc			di tipo speciale	
	da 1 a 1,2	oltre 1,2 e fino a 2	oltre 2 e fino a 3	fino a 5	oltre 5 e fino a 10	oltre 10	isotermici e refrigeranti	altri
	Tassa di utilizzazione (in lire per ogni contenitore)							
Fino a 100	1.060	1.230	1.370	3.060	4.600	6.930	6.930	La tassa sarà stabilita dall'Amministrazione caso per caso.
da 101 a 200	1.280	1.520	1.760	3.820	5.760	8.070	8.070	
da 201 a 400	1.510	1.830	2.140	4.600	6.930	9.240	9.240	
da 401 a 600	1.740	2.140	2.540	5.370	8.070	10.400	10.400	
da 601 a 800	1.960	2.450	2.920	6.140	9.240	11.550	11.550	
da 801 a 1.000	2.200	2.750	3.300	6.930	10.400	12.710	12.710	
da 1.001 a 1.200	2.430	3.060	3.680	7.680	11.550	13.870	13.870	
da 1.201 a 1.400	2.660	3.360	4.070	8.470	12.710	15.030	15.030	
da 1.401 a 1.600	2.870	3.670	4.450	9.240	13.870	16.180	16.180	
da 1.601 a 1.800	3.100	3.990	4.850	10.010	15.030	17.340	17.340	
oltre 1.800	3.330	4.290	5.230	10.790	16.180	18.510	18.510	

ALLEGATO 29

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO 6 (CONDIZIONI E PREZZI SPECIALI VALEVOLI PER I TRASPORTI DA E PER LE STAZIONI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI E PER I SERVIZI DI TRAGHETTO).

Art. 1. — *Tariffe e condizioni.*
Il compenso fisso di L. 16.500 figurante al II alinea è elevato a L. 18.150.

Art. 6. — *Manovre supplementari.*
I alinea: a tassa di L. 30 per ogni quintale indivisibile di merce è elevata a L. 33. Il minimo di L. 3.000 per carro è elevato a L. 3.300.
II alinea: la tassa di L. 30 è elevata a L. 33.

Art. 25. — *Trasporti a bagaglio ed in piccole partite da e per Brindisi Marittima.*
Il rimborso di L. 725 per collo di cui al richiamo (1) posto alla fine del I alinea di questo articolo è elevato a L. 795 per collo.

Art. 41. — *Scarico delle merci a Genova S. Benigno Magazzini ferroviari.*
La tassa di L. 25.400 per tonnellata di merce scaricata divisibile di 10 in 10 Kg e per il peso minimo di Kg 50 per spedizione, di cui al richiamo (6) apposto nel terzo rigo di questo articolo, è elevata a L. 27.940.

Art. 44. — *Trasporti a bagaglio e a collo espresso da e per Genova S. Limbania Ponte dei Mille e Ponte Andrea Doria.*
Il rimborso di L. 2.660 a collo è elevato a L. 2.925.

Art. 47. — *Giacenza dei trasporti.*
I alinea: la tassa di L. 30 per quintale e per giorno è elevata a L. 33.
II alinea: la tassa di L. 30 è elevata a L. 33.
Gli importi di L. 30 e di L. 60 di cui alla nota (1) posta in calce a questo articolo sono elevati rispettivamente a L. 33 e a L. 66.

Art. 48. — *Agevolazioni varie per i casi di ritardo o di cambiamento di accosto di piroscafi.*
I alinea: punto 1° - la tassa di L. 1.570 per carro è elevata a L. 1.725.

Art. 60. — *Trasporti a bagaglio, colli espressi internazionali e merci in piccole partite da e per Napoli Marittima.*
Il rimborso di L. 4.350 per collo di cui al richiamo (5) posto alla fine di questo articolo è elevato a L. 4.785.

Art. 61. — *Carico e scarico.*
La tassa di L. 325 per quintale di merce divisibile di 10 in 10 Kg, di cui al richiamo (6) apposto nel secondo rigo di questo articolo, è elevata a L. 357 ed il minimo di L. 162 per spedizione è elevato a L. 178.

Art. 73. — *Stazioni marittime della Sardegna.*
III alinea: la tassa di L. 21 per quintale indivisibile è elevata a L. 23 ed il minimo di L. 2.100 per carro è elevato a L. 2.310.

Art. 80. — *Tassazione dei trasporti da e per il Pontile.*
I alinea: la soprattassa di L. 72 per ogni quintale indivisibile di ostriche o frutti di mare, spediti in piccole partite, è elevata a L. 79. Quella di L. 1.440 per carro è elevata a L. 1.580.

Art. 84. — *Trasporti da e per Trieste Campo Marzio rive Molo Bersaglieri.*
Il rimborso di L. 840 per collo di cui al richiamo (1) posto alla fine del primo alinea di questo articolo è elevato a L. 920 per collo.

Art. 87. — *Tassa di manovra per i carri carichi in arrivo e in partenza dagli scali di Trieste Punto Franco Vecchio, Trieste Punto Franco Nuovo, Trieste Punto Franco Scalo Legnami e Trieste Campo Marzio rive.*

La tassa di L. 4.230 e di L. 5.560 per carro è elevata rispettivamente a L. 4.650 e L. 6.115.

Art. 88. — *Spedizioni e rispedizioni fra gli scali dello stesso porto.*

I alinea: il compenso fisso di L. 27.200 e di L. 13.600 per carro è elevato rispettivamente a L. 29.920 e L. 14.960.

Art. 96. — *Riconsegna delle merci.*

III alinea: il compenso di L. 4.000 per carro è elevato a L. 4.400.

Art. 100. — *Soprattassa.*

La soprattassa di L. 1.200 per tonnellata di peso reale arrotondato ai 10 Kg superiori è elevata a L. 1.320. Il minimo di L. 120 per spedizione è elevato a L. 132.

Art. 101. — *Carico e scarico a cura delle parti.*

III alinea: il compenso di L. 360 per tonnellata di peso reale arrotondato ai 10 Kg superiori è elevato L. 395.

Art. 102. — *Operazioni per l'imposta sui consumi.*

La provvigione di L. 36 per ogni quintale di peso netto è elevata a L. 39 e quella di L. 18 per ogni quintale di peso lordo è elevata a L. 19.

Quadro indicante le abilitazioni di servizio degli scali marittimi di Trieste.

La tassa fissa di L. 13.670 di cui al secondo alinea della nota (3) posta in calce al suddetto «quadro» è elevata a lire 15.030.

ALLEGATO 30

TARIFFA N. 1

TRASPORTI A CARRO

1° IMPORTAZIONE DEFINITIVA - IMPORTAZIONE TEMPORANEA - REIMPORTAZIONE - REINTRODUZIONE:		
a) *merci in genere*	per bolletta	L. 10 per mille sul valore dichiarato in dogana con il minimo di L. 10.300 ed il massimo di L. 45.900.
In caso di unica bolletta per più carri si applica un supplemento di L. 3.000, per ogni carro successivo al primo. In caso di più bollette per uno stesso carro il corrispettivo va calcolato sul valore complessivo delle bollette rispettando, nel totale, il minimo e massimo previsti. Per ogni bolletta emessa oltre la prima si applica un supplemento di L. 3.000 per bolletta.		
b) *bestiame*	per carro	L. 23.900
Nel caso di più carri compresi nella stessa bolletta:		
— dal 1° al 4° carro	per carro	L. 23.900
— per i carri successivi	per carro	L. 18.200
2° ESPORTAZIONE SEMPLICE (1)	per carro	L. 10.300
3° ESPORTAZIONE CON RESTITUZIONE DIRITTI E/O ABBUONO TASSE - ESPORTAZIONE TEMPORANEA - RIESPORTAZIONE (1)	per carro	L. 22.300
4° SPEDIZIONE IN CAUZIONE:		
a) spedizione da o per stazioni estere poste oltre le stazioni di confine con lettera di vettura internazionale, valevole quale documento doganale di transito comunitario o di spedizione in cauzione (R.D.F. - Regime doganale ferroviario)	nessun corrispettivo	
b) cauzione dichiarata per merci estere - cauzione in esenzione da visita per merci estere - lasciapassare per merci estere - introduzione in deposito - transito comunitario (mod. T/1 - T/2) bolletta di cauzione o legittimazione per merci nazionali o nazionalizzate (1)	per carro	L. 7.500
5° MERCI PER LE QUALI IL VALORE IN DOGANA NON VA DICHIARATO (AUTOMOBILI, FURGONI, ROULOTTES IMMATRICOLATI; MASSERIZIE E OGGETTI DI USO DOMESTICO USATI; FERETRI E CENERI MORTUARIE; ECC.) QUALUNQUE SIA IL TIPO DI OPERAZIONE DOGANALE ESEGUITA	per carro	L. 5.700
6° PER L'USO DELLE AREE, IMPIANTI O MAGAZZINI FERROVIARI, PER L'ESEGUIMENTO DELLE OPERAZIONI DOGANALI CHE IN QUANTO CONSENTITO, VENGONO ESPLETATE DALLE PARTI	per carro	L. 5.700
7° TASSA DI SPINTA	per carro	L. 14.900
8° TASSA DI ARRESTO	per carro	L. 14.900
9° TASSA DI PRESENTAZIONE IN DOGANA PER MERCI CON DOCUMENTO DOGANALE NON EMESSO A CURA DELLE F S	per carro	L. 3.000

(1) Per l'emissione:
— di una unica bolletta per gruppi di almeno:
— 5 carri: riduzione del 10%;
— 10 carri riduzione del 20%;
— di più bollette per uno stesso carro, L. 1.500 per ogni bolletta oltre la prima con il massimo di L. 45.900 per ogni carro.

TARIFFA N. 2
TRASPORTI A COLLETTAME

1° Importazione definitiva - Importazione temporanea - Reimportazione - Reintroduzione . . . . per spedizione L. 7.500

2° Esportazione semplice . . . . per spedizione L. 3.000

3° Esportazione con restituzione diritti e/o abbuono tasse - Esportazione temporanea - Riesportazione . . . . per spedizione L. 7.500

4° Spedizione in cauzione:

a) Spedizione da o per stazioni estere poste oltre le stazioni di confine: con lettera di vettura internazionale o con Bollettino internazionale Colli Espressi internazionali, valevole quale documento doganale di transito comunitario o di spedizione in cauzione (R.D.F. Regime doganale ferroviario) . . . . nessun corrispettivo

b) Bagagli . . . . nessun corrispettivo

c) Cauzione dichiarata per merci estere - cauzione in esenzione di visita per merci estere - lasciapassare per merci estere - introduzione a deposito - transito comunitario (mod. T/1 - T/2 - bolletta di cauzione o legittimazione per merci nazionali o nazionalizzate) . . . . per spedizione L. 3.000

5° Merci per le quali il valore in dogana non va dichiarato (motociclette, moto, scooters, motocicli, immatricolati); biciclette usate; masserizie e oggetti di uso domestico usati; effetti personali usati a seguito viaggiatore; ceneri mortuarie; ecc.) qualunque sia il tipo di operazione doganale eseguita . . per spedizione L. 3.000

6° Per l'uso delle aree, impianti o magazzini ferroviari, per l'eseguimento delle operazioni doganali che, in quanto consentito, vengono espletate dalle parti per spedizione L. 1.500

7° Tassa di arresto . . . . per spedizione L. 3.000

8° Tassa di presentazione in dogana per merci con documento doganale non emesso dalle Ferrovie dello Stato . . . . per spedizione L. 3.000

TARIFFA N. 3
CORRISPETTIVI A FORFAIT

1) Spedizioni con le Poste svizzere.

Per tutte le operazioni e formalità doganali italiane (non sono compresi i diritti doganali all'importazione) per spedizione L. 3.000

2) Merci tassate in base a tariffe CECA (—).

CARRO	IMPORTAZIONE				ESPORTAZIONE			
	Operazione a cura di:				Operazione a cura di:			
	Ferrovia		Destinatario		Ferrovia		Mittente	
	Nelle stazioni di confine	Nelle stazioni destinatarie	Nelle stazioni di Luino e Domodossola	Nelle stazioni destinatarie	Nelle stazioni di confine	Nelle stazioni interne	Nelle stazioni di Luino e Domodossola	Nelle stazioni mittenti
	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.
A) Combustibili minerali solidi (carbone, coke e altri) Minerali metallurgici	8.800	8.800	(*)	(*)	3.000	3.000	(*)	(*)
B) Prodotti siderurgici; Rottami di ferro	18.100	18.100	(*)	(*)	5.700	5.700	(*)	(*)

(—) Non sono compresi nel *forfait* i diritti doganali.
(*) Si applica, se dovuto, il corrispettivo previsto al Punto 6, Tariffa 1.

3) Bollette di cauzione per trasporti a carro da Genova Marittima per stazioni interne; per container o per carro L. 13.600

(Sono compresi nel forfait: la tassa portuale, i diritti di bollo e di polizza ed i contrassegni doganali).

4) Bollette esportazione per derrate ortofrutticole a carro (*).

PESO	Ortaggi L.	Agrumi L.	Frutta fresca L.	Frutta secca in guscio, essiccata e castagne secche sgusciate L.	Frutta secca sgusciata escluse castagne secche L.
Fino a kg. 3.000	6.200	6.800	7.100	9.300	11.800
» » » 4.000	6.700	7.300	8.200	11.400	14.200
» » » 5.000	7.400	8.200	9.200	13.200	16.800
» » » 6.000	8.200	8.700	10.400	14.900	19.300
» » » 7.000	8.700	9.600	11.300	16.600	21.800
» » » 8.000	9.600	10.200	12.800	18.300	24.200
» » » 9.000	10.200	10.700	13.500	20.100	26.600
» » » 10.000	10.600	12.100	14.700	21.800	29.300
» » » 11.000	11.800	12.700	15.500	23.500	31.700
» » » 12.000	12.100	13.600	16.700	25.300	34.500
» » » 13.000	13.100	14.200	17.600	27.300	36.700
» » » 14.000	13.500	15.000	18.900	29.000	39.000
» » » 15.000	14.400	15.500	19.600	30.700	41.900
» » » 16.000	14.900	16.400	20.800	32.400	44.100
» » » 17.000	15.600	17.200	21.700	34.300	46.600
» » » 18.000	16.500	17.800	23.000	35.900	49.100
» » » 19.000	17.000	18.700	23.700	37.700	51.600
» » » 20.000 e oltre	17.800	19.600	25.000	39.500	54.000

(Sono compresi i diritti I.C.E., bolli, contrassegni e stampati doganali).

(*) Per le derrate in esportazione non soggette al marchio ICE va applicato il corrispettivo di cui alla Tariffa n. 1, punto 2°.

N.B. — Alle categorie di merci indicate nella tabella corrispondono, rispettivamente le sottoindicate posizioni di statistica della Nomenclatura ferroviaria:

Ortaggi: 0701-3, 0702-1, 0711-2, 0712-0, 0713-8, 0741-9, 1861-4, 2211-1.

Agrumi: 0801-1, 0802-9, 0861-5, 0862-3 solo per gli agrumi.

Frutta fresca: 0811-0, 0821-9, 0822-7, 0831-8, 0841-7, 0852-4, 0853-2, 0854-0, 0871-4, solo per le castagne fresche.

Frutta secca in guscio, essiccata e castagne secche sgusciate: 0853-2, 0871-4 solo per le castagne secche, 0881-3, 0883-9.

Frutta secca sgusciata escluse le castagne secche: 0882-1.

5) Assistenza e controllo carico carri groupages in regime doganale agevolato (carri T.I.F.):

Per le prestazioni ferroviarie di assistenza e controllo al carico presso un magazzino delle F.S. . . . . per carro L. 18.100

Per le prestazioni ferroviarie di assistenza e controllo al carico presso un magazzino privato in concessione a privati . . . . per carro L. 11.800

(I suddetti corrispettivi non comprendono le eventuali indennità applicabili per l'intervento del personale ferroviario fuori dall'ambito della stazione).

Allegato 31

Delegazioni del gruppo	Prezzo per quintale divisibile di 25 kg in 25 kg	Tassa minima per spedizione	
		merci di volume ordinario	merci ingombranti
1	3.960	3.960	5.940
2	3.410	3.410	5.140
3	3.010	3.010	4.510
4	2.770	2.770	4.200

ALLEGATO 32

Lunghezza del percorso tra la stazione e il domicilio dell'utente	Corrispettivo dovuto per il trasporto di un carro a due assi avente non più di 15 tonnellate di carico
Fino a m 2.000	L. 56.100
Oltre m 2.000	Supplemento di L. 4.600 per ogni 1.000 m indivisibili

Per i servizi effettuati nelle città di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Catania è dovuto un supplemento di L. 14.300 per ogni carro trasportato.

L'Amministrazione è autorizzata a stabilire analogo supplemento, nella misura di L. 7.300 per ogni carro trasportato, in località che abbiano una popolazione di almeno 100.000 abitanti e che presentino particolari difficoltà di circolazione (1).

Per i carri aventi passo lungo (oltre 7 metri) è dovuto un compenso supplementare di L. 9.500.

Per i carri con oltre 15 tonnellate di merce è dovuto un compenso supplementare in ragione di L. 1.800 per ogni tonnellata indivisibile di maggiore carico.

(1) Detto supplemento è dovuto per i servizi effettuati nelle città di Alessandria, Novara, Brescia, Bergamo, Monza, Sesto S. Giovanni, Verona, Vicenza, Bolzano, Padova, Venezia, Mestre, Udine, Trieste, Parma, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Rimini, Forlì, Piacenza, Cesena, La Spezia, Livorno, Pisa, Prato, Ancona, Terni, Pescara, Perugia, Salerno, Bari, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Siracusa, Cagliari, Sassari e Ravenna.

ALLEGATO 33

9° – SOPRATTASSE

Per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati, da contabilizzare sui documenti di trasporto

(Nella prima colonna sono indicate le disposizioni con le quali le soprattasse sono state inizialmente stabilite).

SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME	Stazione	Soprattasse Lire	Annotazioni
Trasporti da e per gli scali bestiame. (Note alle singole stazioni nella parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche).	Firenze Rifredi	1.330	
	Genova P. Brignole	1.000	
	Milano P. Vittoria	1.660	
	Roma Ostiense	670	
Trasporti di derrate a carro con richiesta d'inoltro con treni accelerati o diretti da o per il mercato ortofrutticolo del comune di Torino. (Nota nella parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche).	Torino Smistamento	1.660	
Trasporti da e per lo scalo Palestro. (*Boll. Comm.* n. 10-1952, punto 318).	Acqui	525	
Trasporti di bestiame da e per il piano caricatore comunale della stazione di Cremona. (*O.S.* n. 67-1939).	Cremona	670	
Trasporti a carro completo di merci non destinate all'imbarco, dirette a ditte aventi depositi o magazzini nelle calate Boccardo, Gadda e Grazie. (*Boll. Comm.* n. 6-1917, punto 59).	Genova P. Caricamento Calate	1.660	Per i trasporti da e per lo stabilimento della Società « Cantieri Navali Riuniti S.p.A. », raccordato alla calata Grazie; della « Società Magazzini Frigoriferi Genovesi », raccordato alla calata Gadda, sono dovute le tasse di esercizio stabilite dai relativi contratti da comprendere nelle contabilità dei raccordi.
Trasporti a carro da e per i raccordi e punti determinati di Via Pietro Chiesa. (*Boll. Comm.* n. 15-1965, punto 298).	Genova San Benigno	2.585	Per carro di qualsiasi portata. Per i trasporti da e per i raccordi e punti determinati di Via Pietro Chiesa sono dovute inoltre le tasse di esercizio stabilite dai relativi contratti da comprendere nella contabilità dei raccordi.
Trasporti da e per la banchina di Anzio Porto. (*Boll. Comm.* n. 20-1923, punto 304).	Anzio Porto	3.340	
Trasporti a carro di: pesce, ghiaccio, uve, vino e recipienti vuoti tra Mazara del Vallo e la banchina orientale dell'avamporto fluviale del torrente Mazara. (*Boll. Comm.* n. 18-1933, punto 681).	Mazara del Vallo	1.660	

SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME	Stazione	Soprattasse Lire	Annotazioni
Magazzini Generali Raccordati.	Milano Centrale	3.340	
Trasporti da e per il Porto Rosega. (*Boll. Comm.* n. 11-1934, punto 367).	Monfalcone	1.990	
Trasporti da e per la darsena di Pisa (Canale Navicelli). (*Boll. Comm.* n. 12-1951, punto 319).	Pisa	2.299	
Trasporti da e per il porto di Nogaro. (*Boll. Comm.* n. 7-1923, punto 94).	S. Giorgio di Nogaro	1.990	
Trasporti a carro da e per il Porto di Trapani. (*Boll. Comm.* n. 42-1942, punto 525).	Trapani	845 2.299	*a*) trasporti militari; *b*) altri trasporti.
Trasporti in carri serbatoi di liquidi infiammabili da travasare in stazione.	Quelle autorizzate dalle Divisioni Movimento a norma della vigente « Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive ».	905	
Trasporti per conto di privati del carbone prelevato dai Depositi di combustibili e locomotive, dei materiali fuori uso prelevati dai Magazzini Approvvigionamenti e del ceneraccio e dei detriti prelevati dai Depositi locomotive. (*Boll. Comm.* n. 22-1924, punto 400).	Quelle sedi di Depositi combustibili e locomotive e di Magazzini Approvvigionamenti.		Per i trasporti controindicati a dovuta la tassa di manovrè di L. 905 per carro: *a*) in tutti i casi di spedizione oltre la stazione in sede; *b*) quando, pur essendo possibile la consegna presso il Deposito o il Magazzino per l'esistenza di strade carrozzabili di accesso ai relativi piazzali, l'acquirente richieda la spedizione alla stazione in sede. In tali casi è dovuta, oltre a tassa di manovra suddetta, quella di L. 302 per tonn. di merce caricata col minimo di L. 1.510 per carro. *N.B.*: Nessuna tassa è dovuta quando il Deposito o il Magazzino non siano serviti da strade carrozzabili di accesso ai relativi piazzali e la consegna delle merci debba farsi nella stazione in sede.
Trasporti di cui al punto precedente, da inoltrare in stabilimenti raccordati alla stazione in sede o da scaricare in punto determinato della stazione pure in sede. (*Boll. Comm.* n. 21-1937, punto 468).	Quelle sedi di Depositi combustibili e locomotive e di Magazzini Approvvigionamenti.	—	Tassa di manovra di L. 905 per carro; tassa fissa di L. 302 per tonn. col minimo di L. 1.510 per spedizione; tassa di esercizio del raccordo o della concessione di carico e scarico in punto determinato (da contabilizzare a parte nei modi d'uso).
Trasporti come sopra, da mettere a disposizione su binari di presa e consegna di ferrovie e tranvie in servizio di corrispondenza, allacciate alla stazione in sede. (*Boll. Comm.* n. 21-1937, punto 468).	Id.	—	Tassa di manovra di L. 905 per carro e tasse di porto per la distanza minima di Km 15, indipendentemente dalla tassa di manovra per carro dovuta dalla ferrovia o tranvia corrispondente.
Trasporti a carro da e per il Porto Canale. (*Boll. Comm.* n. 5-1964, punto 88).	Pescara P.N.	5.980	
Trasporti a carro da e per il Porto. (*Boll. Comm.* n. 10-1968, punto 194).	Ortona	5.980	Per carro di qualsiasi portata.
Trasporti a carro da e per i Mercati Generali del Comune di Roma. (*Boll. Comm.* n. 4-1971, punto 91).	Roma Ostiense	1.495	Per carro di qualsiasi portata.
Trasporti a carro diretti o provenienti dal Posto di Movimento Vat. (*Boll. Comm.* n. 10-1972, punto 205).	Udine	5.980	Per ogni carro carico.
Trasporti a carro da e per raccordo dogana.	Lecco C.le	2.990 1.495	Per carro di qualsiasi portata. Per container di qualunque dimensione.

ALLEGATO 34

PREZZI DEI TRASPORTI A VUOTO E A CARICO DEI CARRI PRIVATI IMMATRICOLATI IN PARCHI DI FERROVIE ESTERE

Classi	Zone di percorrenza												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 10 Km.	Da 11 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Lire per carro												
	A) Trasporto a vuoto - Art. 1 - *a*)												
1 a	—	33,25	30,60	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	26,35	21,06	10,53
	1.303	2.633	4.163	6.931	9.699	12.467	15.235	18.003	20.771	23.539	26.174	28.280	—
1 b	—	50,10	45,82	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	39,53	31,50	15,75
	1.949	3.953	6.244	10.409	14.574	18.739	22.904	27.069	31.234	35.399	39.352	42.502	—
	B) Trasporto a carico - Rimborso - Art. 5 - *b*)												
2 a	—	41,50	38,14	34,55	34,55	34,55	34,55	34,55	34,55	34,55	32,74	26,28	13,14
	1.623	3.283	5.190	8.645	12.100	15.555	19.010	22.465	25.920	29.375	32.649	35.277	—
2 b	—	58,35	53,34	48,38	48,38	48,38	48,38	48,38	48,38	48,38	45,92	36,82	18,41
	2.271	4.605	7.272	12.110	16.948	21.786	26.624	31.462	36.300	41.138	45.730	49.412	—

N.B. — Per ciascuna classe la prima serie di cifre rappresenta le basi chilometriche applicabili alle singole zone di percorrenza, la seconda rappresenta le tasse di trasporto a vuoto o il rimborso per il trasporto a carico al chilometro terminale per ciascuna zona, calcolati senza tener conto della distanza tassabile (Art. 61, § 1, C.T.).

(3399)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651115/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.